

INFORMATIVA N. 21 / 2023

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **NUOVI LIMITI PER I VERSAMENTI DI IVA PERIODICA E RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO**

Riferimenti Legislativi: **Art. 9, schema di D. Lgs. attuativo della L. 111/2023**

Art. 1, comma 4 del D.P.R. 100/1998

Artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973

Il D. Lgs. attuativo della riforma fiscale prevede una nuova soglia minima per il versamento dell'Iva periodica e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo. La novità riguarda le liquidazioni periodiche **Iva** relative all'**anno d'imposta 2024** e, per le **ritenute d'acconto**, i compensi pagati dal mese di **gennaio 2024**.

Novità in materia di versamenti relativi all'Iva periodica (mensile e trimestrale) e alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda l'Iva, si ricordano le scadenze in vigore per i versamenti degli importi a debito derivanti dalle liquidazioni periodiche.

	CODICE TRIBUTO	DATA SCADENZA	CODICE TRIBUTO	DATA SCADENZA
CONTRIBUENTI MENSILI	6001	16.02	6007	16.08
	6002	16.03	6008	16.09
	6003	16.04	6009	16.10
	6004	16.05	6010	16.11
	6005	16.06	6011	16.12
	6006	16.07	6012	16.01.n+1

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

	CODICE TRIBUTO	DATA SCADENZA
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI	6031	16.05
	6032	16.08
	6033	16.11
	6099	16.03.n+1

A decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno di imposta 2024 (mese di gennaio 2024 per i contribuenti mensili, I trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali) il contribuente ha la **facoltà (non l'obbligo)** di rinviare il versamento dell'Iva a debito al periodo (mese o trimestre) successivo se l'importo (mensile o trimestrale) è inferiore a **euro 100** (euro 25,82 fino a dicembre / IV trimestre 2023).

Pertanto, se l'imposta dovuta in uno specifico mese / trimestre non supera il limite di euro 100, il relativo versamento può essere effettuato insieme a quello dovuto per il mese / trimestre successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Esempio:

MESE	IVA A DEBITO	DATA VERSAMENTO
Gennaio 2024	50,00	16.02.2024
Febbraio 2024	30,00	16.03.2024
Marzo 2024	60,00 +(50,00+30,00)	16.04.2024

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

RITENUTE D'ACCONTO

Anche per le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo è previsto il differimento del versamento insieme a quello relativo al mese successivo, e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo non supera il limite di **euro 100**.

Si tratta delle ritenute applicate:

- ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi;
- alle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

La decorrenza della facoltà di rinviare il versamento prevista dall'art. 9, comma 4 del decreto attuativo della riforma fiscale, si riferisce ai **compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024**.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre 2024 deve essere effettuato entro il 16.01.2025.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 21/12/2023

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
